



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 2 del 01.07.2019

Il giorno 01.07.2019, alle ore 18.00 presso la sede legale in via Marsala 28, Casalmaggiore (CR), si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Movimento Incontro Ascolto" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto al "Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017);
- 2) varie ed eventuali.

In prima convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 2 socie su un totale di n. 93 socie iscritte. Non essendo stato raggiunto in prima convocazione il quorum di presenze, si procede a riunire l'Assemblea in seconda convocazione.

Presiede l'Assemblea la sig.ra Grandi Annise nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione la sig.ra Bernardelli Silvia nella sua qualità di Segretaria dell'Associazione.

La Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero di socie richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene la Presidente la quale spiega alle socie la ragione che ha portato l'Associazione a valutare l'adozione di un nuovo statuto. La Presidente spiega infatti che, a norma del comma 2 dell'art. 101 del nuovo "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 117/2017), l'Associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato era chiamata, per mantenere il diritto di godere delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, ad adeguare, entro il 2 agosto di quest'anno, il proprio statuto alla nuova disciplina. Pertanto, il Consiglio Direttivo, appreso dell'attivazione di percorsi di accompagnamento agli adeguamenti di statuto promossi dal Centro di Servizio per il Volontariato, ha dato mandato alla Vice Presidente Sign.ra Maroli Rosangela e alla Tesoriera Sign.ra Barbieri Claudia di partecipare ad uno di essi. Sulla base di quanto appreso, e considerando il fatto che lo statuto dell'Associazione non aveva bisogno di modifiche eccedenti il semplice adeguamento imposto dalla legge, il Consiglio Direttivo ha deliberato, in data 05.06.2019 di adeguare lo statuto ed ha approvato la bozza in oggetto.

la Presidente specifica che gli adeguamenti hanno avuto per oggetto:

- l'inserimento dell'acronimo OdV e l'Indicazione della natura giuridica dell'associazione (art. 1 dello statuto)
- l'assenza di scopo di lucro e la declinazione delle finalità associative al fine di evidenziarne la coerenza con le finalità tipiche di un Ente del terzo settore (art. 2)

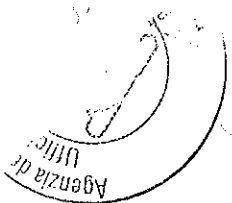
Movimento Incontro Ascolto – Associazione Onlus iscritta nel Registro Regionale del Volontariato, Sezione Provinciale di Cremona, al foglio n. 54, progressivo n. 265, sezione B (Civile)

e all'Albo Regionale delle Associazioni e Movimenti per le Pari Opportunità n° 531.

Sede legale in Via Marsala 28 Casalmaggiore (CR)

CF 90009320194 – Conto Corrente Poste Italiane IBAN: IT 16 S 07601 11400 001014400178

gruppomia@gmail.com cell. 3779489384



- l'individuazione, tra quelle elencate nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, delle attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale (art. 2)
- l'inserimento di aspetti operativi peculiari delle OdV (art. 2)
- l'inserimento del diritto della socia di esaminare i libri sociali (art. 5)
- l'inserimento delle competenze assembleari obbligatorie (art. 7)
- l'indicazione che gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate (art. 8)
- Gratuità delle cariche sociali (art. 6)
- L'inserimento della nuova disciplina dell'organo di amministrazione e indicazione del potere generale di rappresentanza + requisiti ex art. 26, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 (art. 8)
- L'inserimento della nuova disciplina di Bilancio (art. 16)
- Il divieto di distribuzione degli utili + destinazione del patrimonio al perseguimento dello scopo sociale (art. 16)
- La previsione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del Revisore Legale dei Conti qualora ne ricorrano i presupposti di legge (art. 13)
- La nuova procedura di scioglimento e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 18)

Si apre dunque il dibattito. Non essendo richiesto da parte delle socie presenti alcun intervento, la Presidente chiede all'Assemblea di approvare il nuovo statuto.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 10, voti contrari 0, astenuti 0, di adottare il nuovo statuto.

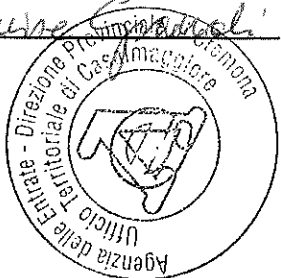
Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, la Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

La Segretaria

Silvia Benvenuti

La Presidente

Anna Maria Geronzi



Dr. di Zorbiani
Agenzia delle Entrate - DP Cremona
Ufficio Territoriale di Casalmaggiore

Atto registrato al n. 451 serie 3 il 19 LUG 2019

Imposte applicate per € 0,00

TINTELLOROTOTI

Il funzionario

GIOVANNA MONIZZA
Per delega del Direttore Provinciale



Statuto
dell'Associazione di Volontariato
"M.I.A - Movimento Incontro Ascolto - ODV"

Art. 1 – Costituzione e Sede

È costituito in Casalmaggiore (Cr) l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "M.I.A. Movimento, Incontro, Ascolto - ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione" e l'acronimo "MIA – ODV".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casalmaggiore (Cr), in via Marsala 28.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della regione.

Art. 2 – Finalità e attività

L'Associazione si ispira ai principi di uguaglianza, solidarietà, pari opportunità, libertà e democrazia. Persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per:

- offrire ascolto, assistenza, consulenza e accompagnamento alla rete dei servizi alle donne vittime di violenza, declinata nei suoi vari aspetti;
- promuovere, a vari livelli, l'autodeterminazione femminile;
- favorire una cultura di sensibilizzazione sui temi della parità e del riconoscimento dell'identità di genere.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'associazione si propone di:

- costituire-gestire uno sportello d'ascolto, centro antiviolenza e/o qualsiasi altro spazio dedicato all'accoglienza delle donne vittime di maltrattamenti;

offrire, alle donne in stato di bisogno, l'accompagnamento necessario alla rete dei servizi;

- offrire alle donne in stato di bisogno consulenza psicologica/legale e/o qualsiasi altro servizio attinente alle affinità statutarie;
- promuovere e favorire una formazione continua alle socie dell'Associazione;
- promuovere e favorire attività didattiche e formative attinenti alle finalità dell'Associazione,
- promuovere iniziative di sensibilizzazione a favore dell'opinione pubblica, delle istituzioni, dei mass media e, in generale, di tutti coloro che operano nella dimensione sociale, sui temi della difesa e dell'estensione dei diritti formali e sostanziali dei soggetti più deboli, con particolare attenzione alle donne vittime di violenza;
- promuovere e favorire attività di prevenzione rispetto ai fenomeni della violenza di genere;
- svolgere attività di ricerca, documentazione e diffusione dell'informazione; realizzare campagne, progetti, eventi, iniziative; nonché produrre materiale editoriale, audiovisivo multimediale o quant'altro sia utile per favorire l'apprendimento e divulgare la conoscenza degli argomenti che rientrano nelle finalità dell'Associazione;
- organizzare/promuovere manifestazioni culturali/momenti di aggregazione, al fine di offrire occasioni di riflessione sui temi che rientrano nelle finalità dell'Associazione e promuovere una cultura di prevenzione rispetto ai fenomeni della violenza e della discriminazione;
- promuovere/collaborare/realizzare progetti di ricerca, di studio e iniziative volte alla conoscenza del fenomeno della violenza e in generale di tutto ciò che riguarda il tema della cultura di genere;
- partecipare a bandi/progetti promossi dai vari livelli istituzionali, oltre che da soggetti giuridici privati (es. fondazioni), rispondenti agli scopi e all'attività dell'Associazione;
- organizzare attività di raccolta fondi e fund raising.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 3 – Le socie

Sono socie all'Associazione coloro che hanno scritto l'Atto di Costituzione in qualità di Socie Fondatrici e quelle che ne faranno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Socie Ordinarie.

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le donne che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi, che mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle, ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Le minori di anni 18 possono assumere il titolo di socie solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessata.

L'interessata, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il Consiglio Direttivo può nominare Socie Onorarie quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa; le Socie Onorarie acquisiscono la qualifica di socie solo successivamente all'accettazione della loro nomina.

La divisione delle Socie nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascuna socia ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella persona del legale rappresentante o da una sua delegata.

È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il numero delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Le prestazioni fornite dalle socie sono a titolo gratuito. Alle aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 4 – Perdita della qualifica di Socia

La qualifica di socia si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni volontarie;
- esclusione o radiazione per gravi fatti a carico della socia, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 – Diritti e doveri delle Socie

Le Socie sono tenute a:

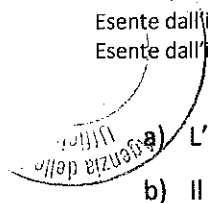
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le Socie hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega scritta (massimo due);
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere elette membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 6 – Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- 
- a) L'Assemblea delle Socie;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) La Presidente.

Possono inoltre essere costituiti con votazione dell'Assemblea delle Socie, il Collegio dei garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 anni.

Art. 7 – L'Assemblea delle Socie

L'Assemblea delle Socie è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutte le Socie che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni socia ha diritto ad esprimere il proprio voto in assemblea se iscritta da almeno 3 mesi al libro soci.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura della Presidente mediante avviso scritto o tramite e-mail, se disponibile, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione e da comunicare ad ogni socia almeno 10 giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 30% delle associate.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee delle aderenti a disposizione delle socie per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutte le aderenti.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più una delle socie con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. Ogni socia può essere portatrice di non più di 2 deleghe scritte.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle aderenti intervenute.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice delle presenti.

L'Assemblea delle Socie può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste all'Art. 17 del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca le componenti del Consiglio Direttivo eleggendole tra le socie;
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- delibera in merito alla responsabilità delle componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione della socia, garantendo ad essa la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 10 componenti, eletti dall'Assemblea tra le socie. Non può essere nominata consigliera, e se nominata decade dal suo ufficio, l'interdetta, l'inabilitata, la fallita, o chi è stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente. L'Assemblea prima dell'elezione procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, la Presidente, la Vice Presidente, la Segretaria e la Tesoriera.

La carica di Segretaria e quella di tesoriera possono essere svolte dalla medesima persona.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura della presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni possono essere invitate altre socie o esperti esterni che possono intervenire con parere consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura della Segretaria, che firma insieme alla Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione delle Socie che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di dicembre e comunque congiuntamente al bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile;
- accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti delle socie;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra le socie;
- decidere le modalità di partecipazioni dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- predisporre eventuali regolamenti interni.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi potranno essere sostituiti per cooptazione. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea

delle Socie. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Art. 9 – La Presidente

La Presidente dell'Associazione è eletta dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

La Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

È autorizzata ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

È autorizzata a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Nomina avvocati.

In caso di necessità e di urgenza la Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10 – La Vice Presidente

La Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto. La Vice Presidente sostituisce la Presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 – La Segretaria

La Segretaria redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con la Presidente. Tiene aggiornato l'elenco delle Socie e cura i rapporti con le Socie. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 12 – La Tesoriera

La Tesoriera cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, l' Organo di Controllo e il Revisore Legale

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo

L'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riserisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art. 14 – Il Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica *ex bono et equo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 15 – Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 16 – Il Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea delle Socie con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea delle Socie.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 – Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutte le socie all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno 3/5 delle socie, sia in prima che in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 18 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi ed in particolare al Codice Civile, al D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni.

Casalmaggiore, 05/06/2019

La Segretaria

Silvia Beulli

La Presidente

Luise Grazioli

